

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLO STABILIMENTO TERMALE SAN VITTORE DI GENGA DEL PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI PER GLI ANNI 2025 - 2026

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

TERME S. VITTORE S.P.A.
nella persona del legale rappresentante

per la stipula del seguente piano di prestazioni per gli anni 2025-2026

PREMESSO

- che lo stabilimento termale Terme S. Vittore S.p.A., cod. NSIS 001600, ORPS 607458, è presente sul territorio dell'AST Ancona con la struttura ubicata nel comune di Genga, Fraz. San Vittore, n° 8
- che lo stabilimento termale ha ottenuto l'accreditamento istituzionale di livello base con prescrizioni ai sensi della recente normativa con Decreto del Dirigente Settore Autorizzazioni e Accreditazioni n. 132 del 22/05/2025
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione delle cure termali per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- che per l'esercizio dell'attività di assistenza termale oggetto della presente convenzione trova applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività degli stabilimenti termali accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi
- che, in particolare, per la disciplina dell'erogazione delle prestazioni termali si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Lo stabilimento termale Terme S. Vittore attraverso la propria struttura eroga prestazioni termali (Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 di "Riordino del settore termale" e DGRM 491 del 13/04/2023), in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST Ancona, nonché di pazienti marchigiani residenti in altre AST, le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'AST Ancona sede di Fabriano.

Lo stabilimento termale Terme S. Vittore eroga, altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre regioni d'Italia; esse vengono riconosciute dall'AST Ancona entro i tetti di spesa fissati nel presente atto e con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento, da parte delle regioni debentrici, dell'attività addebitata in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere allo stabilimento termale Terme S. Vittore, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

L'accesso alle cure da parte degli aventi diritto a beneficiare dei regimi speciali INPS e INAIL ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 323 del 24 ottobre 2000, è subordinato alla prescrizione redatta sull'apposita modulistica da un medico specialista dei rispettivi Istituti.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata alle Terme S. Vittore, che cureranno quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N., oppure prescrizione specialistica INPS o INAIL
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la normativa vigente in materia, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni termali (file E)
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra lo stabilimento termale Terme S. Vittore osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'AST Ancona impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dalle Terme S. Vittore prima della fatturazione della prestazione.

ART. 3

Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni termali, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di assistenza termale, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche con le DGR 1571 e 1572 del 16/12/2019 in applicazione della L.R. 21/2016, nonché dagli accordi quadro regionali stipulati con le rappresentanze di categoria per l'anno di riferimento o, in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

Lo stabilimento termale si impegna a mantenere i requisiti di autorizzazione e accreditamento come previsti e disciplinati dalla L. R. 21/2016 e delle DGR 1571 e 1572/2019, recanti disposizioni in materia di nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, e s.m.i..

ART. 4

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

L'AST Ancona si riserva di effettuare presso lo stabilimento termale Terme S. Vittore, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5

Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'AST Ancona riconosce allo stabilimento Terme S. Vittore per ciascuno degli anni 2025-2026 una quota per prestazioni di assistenza termale a carico del Servizio Sanitario Regionale nella misura individuata dalla DGRM n. 491 del 13/04/2023, di recepimento dell'Accordo nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni a settembre 2022, con i tetti di spesa di seguito indicati:

- **€ 673.123,24** per prestazioni rese a residenti nella regione Marche
- **€ 123.739,96** per prestazioni in mobilità attiva

per un budget complessivo annuo per residenti e non residenti pari a **€ 796.863,20**, fatta salva ogni modifica che possa eventualmente intervenire per il periodo in esame.

Le tariffe riconoscibili sia per i residenti che per i non residenti sono quelle di cui all'accordo 2023-2024 con la stessa struttura, stabilite con l'Accordo Stato-Regioni per gli anni 2022-2024, recepito con DGRM n. 491/2023.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa preso a riferimento per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Riguardo alla compensazione restano validi i criteri di cui all'accordo 2023-2024, come risultanti dalla DGR 491/2023, dove si specifica che:

- è consentita la compensazione nell'ambito del budget del singolo stabilimento termale tra attività per residenti e attività in mobilità attiva
- la compensazione tra i budget per residenti degli stabilimenti termali situati nella stessa AST si può effettuare d'intesa con il Direttore Generale AST
- nel caso di stabilimenti termali situati in differenti AST eventuali compensazioni tra i budget degli stabilimenti termali possono essere concesse nei limiti del 15% del budget e previo accordo tra i Direttori Generali delle AST di riferimento.

Eventuali superamenti dei tetti di spesa come sopra indicato daranno titolo dell'AST Ancona ad ottenere l'emissione di nota di credito, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente.

ART. 6

Contabilizzazione

Lo stabilimento termale s'impegna a inviare mensilmente all'AST Ancona, sede di Fabriano, la contabilità mensile con distinzione tra attività regionale e attività per pazienti extraregionali.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale redatta secondo il "Modello Unico";
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate per cittadini residenti nella Regione Marche, distinti per singola AST;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal flusso informativo File E come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo sanitario e contabile di cui al precedente art. 4, entro sessanta giorni dall'invio della fattura elettronica, sempre che lo stabilimento termale abbia presentato la stessa corredata di tutta la documentazione di cui ai punti b)-c)-d) e abbia presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata. In caso di ritardato pagamento dal 61° giorno decorreranno gli interessi moratori in base alla normativa vigente.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

ART. 7

Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST Ancona il principale strumento per la programmazione, la verifica e il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File E), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, questo è da inviarsi mensilmente all'ufficio competente di questa AST Ancona, sede Fabriano. Conseguentemente il riconoscimento delle

prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio dei dati di cui sopra.

L'invio annuale mediante sistema di trasmissione telematica all'Agenzia Sanitaria Regionale sarà poi effettuato dall'ufficio competente di questa AST Ancona.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Lo stabilimento termale è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Lo stabilimento termale raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente Servizio Salute.

ART. 8 **Contenzioso**

Funzionari e incaricati dell'AST Ancona possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante dello stabilimento termale e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto.

Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di eventuale contenzioso.

Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale dello stabilimento termale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'AST Ancona.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST Ancona per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso l'AST Ancona ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento e sospensione del contratto.

ART. 9 **Tutela della privacy**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST Ancona, come rappresentata ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 10

Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2025 al 31/12/2026, ferma restando la permanenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla L.R. 21/2016 e salvo risoluzione anticipata nel caso di applicazione, durante il periodo di validità, della normativa in materia di concorrenza (D.M. Salute 19/12/2022 e s.m.i.).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Art. 11

Adeguamento automatico.

Le parti concordano che il presente contratto sarà automaticamente adeguato qualora dovessero sopraggiungere diversi indirizzi o disposizioni a livello nazionale, regionale o direttive della Direzione AST Ancona relativamente alle materie oggetto dello stesso.

Lì

Per Terme S. Vittore S.p.A.
Il rappresentante legale

Il Direttore Generale AST AN
Dott. Giovanni Stroppa